

COMUNE DI SANT'AGNELLO PROVINCIA DI NAPOLI	Numero 73	Data 09/08/2023	Prot.
---	----------------------------	----------------------------------	--------------

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.4)

L'anno : 2023
Il giorno : 9
del mese di : Agosto
alle ore : 18.50

nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il dott. Coppola Antonino nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
Coppola Antonino	Sindaco	SI
Russo Maria	Vice Sindaco	SI
De Maio Ester	Assessore	SI
Aversa Marcello	Assessore	NO
Fattorusso Corrado	Assessore	SI

Totale presenti: 4 / Totale assenti:1

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.4)

L'Assessore al Bilancio dott.ssa Ester De Maio propone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente proposta:

PREMESSO che il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D. Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quale stabilisce che il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2022 è stabilito quindi al 30/09/2023;

RICHIAMATO l'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dall'allegato n. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;

TENUTO CONTO che il D.M. 11/08/2017 ad oggetto "*Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", ha introdotto importanti modifiche al principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che derivano dalle analisi e dagli approfondimenti condotti per più di un anno nell'ambito della Commissione Arconet;

DATO ATTO che, ai sensi degli articoli 11 ter, 11-quater e 11-quinques del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato all. 4/4 al D. Lgs 118/2011, paragrafo 2, come modificato dal D.M. 11/08/2017, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

DATO ATTO che il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che, al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

RICHIAMATO il principio contabile all. 4/4 al D. Lgs 118/2011 il quale stabilisce, al punto 3.1, che sia l'elenco del gruppo amministrazione pubblica e sia quello relativo al perimetro di consolidamento sono oggetto di aggiornamento a fine esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;

VISTO che il servizio finanziario dell'Ente ha eseguito ricognizione dei componenti del "gruppo amministrazione pubblica", al fine di individuare i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Sant'Agnello", identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, con le seguenti risultanze:

organismi strumentali	di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b) D. L.vo 118/2011 (per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica)	NON PRESENTI
enti strumentali controllati	come definiti dall'art. 11-ter, comma 1	NON PRESENTI
enti strumentali partecipati	come definiti dall'art. 11-ter, comma 2	Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella" Ente d'ambito sarnese vesuviano – ATO n. 3 Regione Campania Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3 Ente idrico Campano Associazione ASMEL Consorzio ASMEZ ARIPS – Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello GAL - Gruppo di Azione Locale Terra protetta Fondazione Conservatorio dei Sette Dolori ASPS Penisola Sorrentina
società controllate dall'amministrazione pubblica		NON PRESENTI
società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo	costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione	Asmenet società consortile a r.l. Patto territoriale Penisola Sorrentina

DATO ATTO che:

- nessuna delle società partecipate dal Comune presenta contemporaneamente il duplice requisito della totale partecipazione pubblica e dell'essere affidataria diretta di servizi pubblici locali;
- in nessuna delle società partecipate l'Ente detiene una partecipazione al capitale superiore al 20% (nessuna

società partecipata è quotata);

RILEVATO, altresì che l'art. 11-ter, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni di bilancio:

- a. servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b. istruzione e diritto allo studio;
- c. ordine pubblico e sicurezza;
- d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e. politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f. turismo;
- g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i. trasporti e diritto alla mobilità;
- j. soccorso civile;
- k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l. tutela della salute;
- m. Sviluppo economico e competitività;
- n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r. relazioni internazionali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 16/08/2022, con la quale si stabiliva di aggiornare l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello e di approvare l'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che le disposizioni dell'art. 11-sexies del D.L. 135/2018 hanno evidenziato che, nel caso delle fondazioni di diritto privato ex IPAB trasformate ai sensi del DPCM 16/02/1990 e del D. Lgs. 207/2001, la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura quindi il mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima; quanto evidenziato, pur spingendo a ritenere che le stesse non debbano essere considerate nel Gruppo amministrazione pubblica e quindi nel perimetro di consolidamento, stante l'estensione della definizione di ente partecipato ai fini del bilancio consolidato contenuta nel Principio contabile 4/4, in assenza di interventi normativi in merito, fa ritenere prudentiale l'inserimento di tali soggetti nell'ambito della definizione del Gruppo amministrazione pubblica, come evidenziato anche dal parere ARCONET del 17/07/2019;

RITENUTO di confermare l'individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica per l'anno 2022 così come definito nella precedente deliberazione sopra richiamata;

DATO ATTO che lo stesso principio contabile applicato all. 4/4 al D. Lgs 118/2011 (paragrafo 3.1), al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, prevede che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco degli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica possono non essere inseriti nell'elenco degli enti, delle aziende e delle società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di

reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell'ente. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento. Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

RITENUTO pertanto, ai fini della verifica dei parametri di irrilevanza del Comune di Sant'Agnello considerare i seguenti elementi:

PARAMETRI	COMUNE DI SANT'AGNELLO	%	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	46.105.928,62	3	1.383.177,86
PATRIMONIO NETTO	37.099.265,17	3	1.112.977,96
RICAVI CARATTERISTICI	10.843.986,23	3	325.319,59

VISTA la ricognizione eseguita dal Responsabile del Servizio Finanziario che ha portato alla predisposizione dell'elenco allegato alla presente con la lettera A) che comprende gli organismi facenti parte del G.A.P. – Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello;

VISTA la seguente tabella riepilogativa nella quale vengono riportate le quote di partecipazione dell'Ente e i motivi di esclusione delle stesse dal perimetro di consolidamento;

RILEVATO che comunque gli enti esclusi dal perimetro di consolidamento ed inclusi del Gruppo amministrazione pubblica, in quanto singolarmente irrilevanti, non presentano un valore della somma degli aggregati dei tre parametri rilevanti superiore alla soglia del 3%;

Organismo	Quota partecipazione	Motivazione
Asmenet s.c.a r.l.	0,42%	Società partecipata a capitale pubblico – partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione. Trattasi di società non affidataria di servizi pubblici locali così come definiti dall'art. 112 del TUEL.
Ente d'ambito Sarnese Vesuviano – ATO n. 3 Regione	0,55%	Ente strumentale partecipato con partecipazione irrilevante. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2015 le attività

Campania		ordinarie dell'Ente sono cessate al 30/09/2018
Associazione ASMEL	0,07%	Ente strumentale partecipato con partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione
Asmez consorzio con personalità giuridica	0,12%	Ente strumentale partecipato con partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione
Patto territoriale Penisola Sorrentina	9,00% azioni possedute 13.500 del valore nominale di € 1,00	Pur essendo società partecipata, non è società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale. Risultano infatti essere azionisti della SCARL. anche soggetti privati, tra cui San Paolo IMI, Aziende turistiche associate Penisola Sorrentina, Unione Penisola Sorrentina Albergatori, Sindacato Italiano Balneari, API Napoli e provincia, Lega regionale delle cooperative e mutue Campania. Non si dispone inoltre di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento. Pertanto, non può essere considerata tra gli Enti di cui al punto 5) dell'art. 11 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 118/2011.
GAL Terra Protetta	1,66% - quote possedute 8 del valore nominale di € 250,00	Pur essendo società partecipata, non è società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali dell'ente locale.
Fondazione Conservatorio dei Sette Dolori		Il decreto semplificazioni (DL 135/2018) all'art. 11-sexies, ha aggiunto una norma interpretativa finalizzata a esonerare le associazioni e fondazioni di diritto privato ex Ipab dall'ambito di applicazione della normativa degli enti del terzo settore. La motivazione dell'esclusione risiede nella circostanza che la nomina degli amministratori di questi enti da parte della PA rappresenta una mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico. La Commissione Arconet al riguardo su richiesta di Anci ha fornito il chiarimento in merito all'esclusione dal bilancio consolidato delle Fondazioni ex Ipab.

Per quanto riguarda la situazione del Consorzio di gestione dell'area marina protetta Punta Campanella, nella quale il Comune di Sant'Agnello possiede una quota di partecipazione pari al 10%, non risulta essere stato ancora approvato, ad oggi, il bilancio economico di esercizio per l'anno 2022. Anche per tale motivazione non sono stati trasmessi i dati necessari per la verifica preventiva sulla rilevanza/irrilevanza del bilancio stesso.

Da informazioni assunte sembrerebbe che il Consorzio di gestione dell'area marina protetta di Punta Campanella, non ha adottato negli ultimi esercizi finanziari un sistema contabile di rilevazione economico-patrimoniale e non ha, quindi, esposto i dati in forma omogenea con gli altri soggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune Sant'Agnello. L'ultimo rendiconto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del Consorzio risale all'esercizio 2016 e non risulta essere stato redatto né il conto economico, né lo stato patrimoniale. Non vi è stato riscontro alla PEC di richiesta dei dati inoltrata nel mese di luglio 2023.

Tra l'altro con nota prot. 1037 del 04/09/2017 il Direttore dell'Area Marina Protetta ha comunicato che la stessa deve essere considerata Consorzio di scopo e non Consorzio di funzione e/o altra forma societaria e consortile di cui all'art. 31 del D. Lgs. 267/2000, e pertanto l'Area Marina Protetta Punta Campanella non è da considerarsi nel novero degli enti da inserire nel calcolo del bilancio consolidato. Inoltre, viene comunicato che tutti i beni materiali del Consorzio, come da convenzione con Minambiente, all'eventuale scioglimento, restano in capo allo

Stato e più specificatamente al Ministero dell'Ambiente.

Pertanto, per quanto riguarda il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella non solo non si può procedere al consolidamento, ma neanche alla presupposta verifica effettiva delle soglie di rilevanza per l'esercizio 2022. Si rientra in questa ipotesi *nell'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. Non risulta tra l'altro essere stato trasmesso a questa Amministrazione né il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. Deve essere pertanto escluso dal perimetro di consolidamento per le motivazioni innanzi indicate.

CONSIDERATO che nonostante l'A.R.I.P.S. risulti essere stata posta in liquidazione e non più affidataria di nessun servizio pubblico locale, si ritiene di dover includere la stessa nel perimetro di consolidamento, attenendosi a quanto stabilito nel parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che con deliberazione n. 60/2014/PAR del 02/04/2014 ha ritenuto che il Comune debba includere nell'elenco delle società partecipate (elenco previsto nel paragrafo 3.1 del "Principio contabile concernente il bilancio consolidato", Allegato n. 4 del D.P.C.M. 28 dicembre 2011) anche le società affidatarie di servizi pubblici locali già poste in liquidazione, pur se non erogano più il servizio, nonché a quanto previsto dal principio 17 par. 143 OIG (Organismo italiano di contabilità);

PARAMETRI	A.R.I.P.S.	RIFERIMENTO	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	10.894.426,00	1.383.177,86	SUPERIORE
PATRIMONIO NETTO	9.464.608,00	1.112.977,96	SUPERIORE
RICAVI CARATTERISTICI	38.046,00	325.319,59	INFERIORE

CONSIDERATO inoltre di includere, in base alle soglie di irrilevanza economica o percentuale, l'Azienda speciale servizi alla persona Penisola Sorrentina, l'Ente idrico Campano e l'Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3, vista anche la deliberazione della Corte dei Conti sez. reg. di controllo Lazio n. 4/2021, in quanto la verifica eseguita nei confronti degli stessi risulta essere la seguente:

PARAMETRI	A.S.P.S.	RIFERIMENTO	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	10.871.179,00	1.383.177,86	SUPERIORE
PATRIMONIO NETTO	36.247,00	1.112.977,96	INFERIORE
RICAVI CARATTERISTICI	9.466.311,00	325.319,59	SUPERIORE

PARAMETRI	ENTE IDRICO CAMPANO	RIFERIMENTO	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	164.149.638,00	1.383.177,86	SUPERIORE
PATRIMONIO NETTO	10.355.916,00	1.112.977,96	SUPERIORE
RICAVI CARATTERISTICI	5.619.331,00	325.319,59	SUPERIORE

PARAMETRI	ATO NA3	RIFERIMENTO	SOGLIA
TOTALE ATTIVO	1.473.445,44*	1.383.177,86	SUPERIORE
PATRIMONIO NETTO	1.293.562,55*	1.112.977,96	SUPERIORE
RICAVI CARATTERISTICI	810.042,16*	325.319,59	SUPERIORE

*Dati bilancio 2021 in quanto il bilancio 2022 non risulta essere stato ancora approvato. Nessun riscontro alla PEC di richiesta dati del 08/08/2023

RITENUTO inoltre di definire il Gruppo Amministrazione pubblica ed il perimetro di consolidamento come sopra determinati anche per l'anno 2023, fatto salvo il loro successivo aggiornamento secondo quanto previsto dal Principio contabile all. 4/4 al D. Lgs 118/2011;

CONSIDERATO altresì che con nota prot. 23302 del 01/12/2022 del Responsabile del Servizio Finanziario sono state impartite ai soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento individuati con le precedenti deliberazioni della Giunta comunale, le direttive per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato e che analoghe comunicazioni dovranno essere effettuate ai soggetti inclusi;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. **DI AGGIORNARE** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** l'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che all'esito dell'istruttoria risulta essere oggetto di consolidamento l'A.R.I.P.S. Azienda speciale consorziale dei Comuni di Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta e Sant'Agnello, l'A.S.P.S. - Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona, l'Ente idrico Campano e l'Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3;
4. **DI APPROVARE** le direttive da impartire alle Società/Enti compresi nell'area di Consolidamento nel testo allegato alla presente sotto la lettera C);
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
7. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile della IV Unità organizzativa;
8. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore al Bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO:

- il D. Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;
- il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile applicato n. 4/4, allegato al D. Lgs 118/2011;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. **DI AGGIORNARE** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sant'Agnello, allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** pertanto l'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DARE ATTO** che all'esito dell'istruttoria risulta essere oggetto di consolidamento l'A.R.I.P.S. Azienda speciale consorziale dei Comuni di Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta e Sant'Agnello, l'A.S.P.S. - Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona, l'Ente idrico Campano e l'Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3;
4. **DI APPROVARE** le direttive da impartire alle Società/Enti compresi nell'area di Consolidamento nel testo allegato alla presente sotto la lettera C);
5. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale;
7. **DI DARE ATTO** che responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Responsabile della IV Unità organizzativa;
8. **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui al punto precedente sono validi anche per l'anno 2023, fatto salvo il loro successivo aggiornamento secondo quanto previsto dal Principio contabile all. 4/4 al D. Lgs 118/2011;
9. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza legate alla necessità di svolgere tutte le operazioni necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato entro la scadenza di legge.

ELENCO A

COMUNE DI SANT'AGNELLO
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – GAP

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA – P CONTROLLATA – C	% PARTECIPAZIONE	GAP SI/NO	CONSOLIDAMENTO SI/NO	MOTIVAZIONI
Asmenet società consortile a r.l.	Società partecipata	P	0,42	SI	NO	Società partecipata a capitale pubblico – partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione in quanto inferiore all'1%. Trattasi di società non affidataria di servizi pubblici locali così come definiti dall'art. 112 del TUEL.
Ente d'ambito Sarnese Vesuviano – ATO n. 3 Regione Campania	Ente strumentale partecipato	P	0,55	SI	NO	Ente strumentale partecipato con partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione in quanto inferiore all'1%
Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3	Ente strumentale partecipato	P	0,84	SI	SI	Ente strumentale partecipato - anche se la partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% vista la deliberazione della Corte dei Conti sez. reg. di controllo Lazio n. 4/2021 deve essere incluso.
Ente idrico Campano	Ente strumentale partecipato	P	0,16	SI	SI	Ente strumentale partecipato – anche se la partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% vista la deliberazione della Corte dei Conti sez. reg. di controllo Lazio n. 4/2021 deve essere incluso.
Associazione ASMEL	Ente strumentale partecipato	P	0,07	SI	NO	Ente strumentale partecipato con partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione in quanto inferiore all'1%
Consorzio ASMEZ	Ente strumentale partecipato	P	0,12	SI	NO	Ente strumentale partecipato con partecipazione irrilevante e mancanza di significatività della quota di partecipazione in quanto inferiore all'1%
Patto territoriale Penisola Sorrentina	Società partecipata	P	9,00	SI	NO	La società partecipata non è società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di

							servizi pubblici locali dell'ente locale. Risultano infatti essere azionisti della SCARL. anche soggetti privati, tra cui San Paolo IMI, Aziende turistiche associate Penisola Sorrentina, Unione Penisola Sorrentina Albergatori, Sindacato Italiano Balneari, API Napoli e provincia, Lega regionale delle cooperative e mutue Campania. Non si dispone inoltre di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento. Pertanto, non può essere considerata tra gli Enti di cui al punto 5) dell'art. 11 ter, quater e quinquies del D. Lgs. 118/2011.
ARIPS in liquidazione – Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello	Ente strumentale partecipato	P	11,00	SI	SI		Azienda affidataria di servizi pubblici locali già posta in liquidazione, che non eroga più il servizio ma che viene inclusa nel perimetro di consolidamento – Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti – deliberazione n. 60/2014/PAR del 02/04/2014
Consorzio di gestione della Riserva Naturale Marina "Punta Campanella"	Ente strumentale partecipato	P	10,00	SI	NO		Ente strumentale partecipato – Irrilevanza per impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate
GAL Terra Protetta	Società partecipata	P	1,66	SI	NO		La società non è a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale
Fondazione Conservatorio dei Sette Dolori	Ente strumentale partecipato	P	-----	SI	NO		Come chiarito dalla Commissione Arconet le Fondazioni ex Ipab, quando il Comune nomina soltanto gli amministratori, non rientrano nel bilancio consolidato.
Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona	Ente strumentale partecipato	P	11,11	SI	SI		Azienda affidataria della gestione dei servizi sociali del Comune di Sant'Agnello

ELENCO B
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PARTECIPATA - P CONTROLLATA - C	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
ARIPS in liquidazione– Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, Vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant’Agnello	Ente strumentale partecipato	P	11,00	proporzionale
Azienda Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona	Ente strumentale partecipato	P	11,11	proporzionale
Ente idrico Campano	Ente strumentale partecipato	P	0,16	proporzionale
Ente d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO NA3	Ente strumentale partecipato	P	0,84	proporzionale

ALLEGATO C

DIRETTIVE E LINEE GUIDA FINALIZZATE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI PATRIMONIALI ED ECONOMICHE NECESSARIE PER RENDERE POSSIBILE LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IMPARTITE ALLE SOCIETÀ/ENTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO.

In ossequio alla previsione contenuta nel punto 3.2 del Principio Contabile n. 4.4 (di seguito anche solo Principio) allegato al D. Lgs. 118/2011, questo Ente impartisce le linee guida relative all'oggetto ed esposte qui di seguito.

Modalità e tempi di trasmissione bilanci, informazioni e documenti (Principio punto 3.2 sub 1 e 2)

Il Principio prevede che i soggetti consolidati trasmettano i bilanci non oltre il 20 luglio di ogni anno. Di conseguenza le società/enti comprese nel perimetro di consolidamento (tenendo presente che l'osservanza dei termini di seguito indicati è particolarmente importante per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del consolidato) dovranno trasmettere a stretto giro e senza ulteriore indugio:

- 1) il Bilancio di esercizio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
a) in alternativa, il Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022 (per le capogruppo);
b) ove tali documenti non siano ancora stati approvati: il Bilancio di esercizio predisposto per l'approvazione o il preconsuntivo;
- 2) le informazioni integrative dei dati contenuti nei già menzionati bilanci necessarie all'elaborazione del consolidato;
- 3) le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo, (crediti e debiti, ricavi e costi) esposte in modo chiaro ed esaustivo (utilizzando dettagli, prospetti, partitari o quant'altro ritenuto più funzionale) comunque classificate anche in base alle voci di credito, debito, ricavo o costo alle quali sono state imputate in bilancio;
- 4) le eventuali ulteriori informazioni che questo ente riterrà necessario o opportuno richiedere anche in dipendenza della elaborazione dei dati ricevuti.

Istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo (Principio punto 3.2 sub 3)

Di seguito si riassumono le istruzioni per l'adeguamento dei bilanci del Gruppo.

1) Definizione e funzione del bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è uniformato ai seguenti principi ed è:

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del D. Lgs 118/2011 e del Principio Contabile 4/4 ad esso allegato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla Gestione e Nota Integrativa); - riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

2) Eliminazione delle operazioni infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici. Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i

saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio. Il principio elenca, al punto 4.2 cui si rimanda, il dettaglio degli interventi di elisione ed i relativi effetti.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte. La procedura di eliminazione presuppone l'equivalenza delle partite reciproche.

Al fine di ridurre eventuali disallineamenti è necessario che i componenti del Gruppo si attivino, in sede di trasmissione dei dati per la redazione del consolidato, al fine di fornire i necessari dettagli e informazioni.

3) Criteri di valutazione

Nella redazione del bilancio consolidato devono essere applicati i criteri ed i principi contabili uniformi, così come previsto nel Principio tenendo presente che lo stesso prevede, al punto 6, che, per quanto ivi non specificatamente previsto si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del D. Lgs 118/2011. Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dalla capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, i componenti del gruppo sono invitati ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Il Principio ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

4) Adeguamenti specifici

Le società/enti compresi nel perimetro di consolidamento, in base alle peculiarità dei loro bilanci o rendiconti, dovranno adottare le iniziative necessarie affinché le informazioni occorrenti alla redazione del consolidato non ancora contenute nei loro documenti ufficiali, ve ne abbiano una sempre maggiore evidenza.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 93**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4.
INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL
BILANCIO CONSOLIDATO 2022. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2
DEL PRINCIPIO 4.4)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/08/2023

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/08/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Coppola Antonino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del dal
XX	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Franco Roberto

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Franco in data 18/08/2023
Antonino Coppola in data 25/08/2023

Delibera : N.73 / del 09/08/2023

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO: ART. 11-BIS DLGS 118/11 E PRINCIPIO CONTABILE 4/4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEGLI ENTI COMPRESI NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022. APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE DA IMPARTIRE (PUNTO 3.2 DEL PRINCIPIO 4.4)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/08/2023.

Sant'Agnello, 31/08/2023.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 01/09/2023